



Regolamento Sportivo e della Formazione di Federesports **(Federazione Italiana E-Sports)**

Il Consiglio Direttivo di FEDERESPORTS approva annualmente, su proposta del “Segretario Nazionale”, le modalità di organizzazione e di svolgimento dell’attività sportiva.

Per affiancare la figura del Segretario Nazionale, **gli Organi deliberativi di Federesport** nomineranno dei “Comitati Tecnici di Settore” o “Responsabili di Settore” appositamente individuati per ogni disciplina, a patto che ci siano almeno 10 società affiliate praticanti suddivise in almeno 4 regioni.

Sarà compito del Segretario Nazionale coordinare tutte le attività dei “Comitati Tecnici di Settore” o “Responsabili di Settore”, in particolare nella programmazione e nello sviluppo delle attività sportive e nell’attuazione di iniziative finalizzate allo sviluppo dell’Ente, attraverso progetti da realizzarsi di concerto con le Istituzioni.

E’ inoltre demandata ad essi la progettazione e la realizzazione di tutti gli eventi formativi dell’Ente, quali corsi per tecnici, ufficiali di gara e di qualsiasi figura professionale e non, atta al regolare svolgimento dell’attività stessa.

Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità previste dallo Statuto Federesports organizza e gestisce l’attività sportiva e la formazione professionale, l’aggiornamento e la formazione dei propri dirigenti, tecnici e, in genere, soci.

FEDERESPORTS riconosce esclusivamente l'attività sportiva, la formazione e l'aggiornamento condotti secondo le regole e i criteri previsti dalla specifica normativa approvata dal Consiglio Nazionale.

I comitati regionali, successivamente alla loro costituzione, sono i soggetti competenti al rilevamento dei bisogni ed alla promozione dei corsi di formazione.

Nello svolgimento di tali funzioni i comitati regionali devono tenere conto del parere dei "Comitati Tecnici di Settore" o "Responsabili di Settore".

Data l'importanza della formazione per la vita naturale di Federesports, è obbligatorio, pena il deferimento agli organi competenti, attenersi strettamente a questo Regolamento, che è garanzia di rispetto delle normative sportive vigenti a cui qualsiasi Associazione o Ente di Promozione Sportiva che si riconosca nel C.O.N.I. ha l'obbligo di riferirsi.

REGOLAMENTO SPORTIVO DELLE GARE FEDERESPORTS

- **EVENTI NAZIONALI.** Sono da intendersi eventi nazionali, tutte le gare o finali che attribuiscono un titolo nazionale o tutti quegli eventi singoli che sono reputati determinanti per la promozione sportiva e la comunicazione della "mission".

L'organizzazione di tali gare è in carico al Comitato Nazionale, in collaborazione con i comitati locali dove si svolgerà la manifestazione e il coordinamento tecnico sarà affidato ad eventuali società, regolarmente affiliate ad FEDERESPORTS per l'anno in corso, che ne faranno richiesta mediante apposito bando di concorso che il Comitato Nazionale predisporrà all'inizio di ogni stagione sportiva.

La supervisione dell'organizzazione sarà affidata al responsabile tecnico nazionale di ogni disciplina e del Responsabile Nazionale dello Sport che ne garantiranno il corretto svolgimento delle attività organizzative.

Il Comitato Nazionale ad inizio anno predisporrà un budget di finanziamento di ogni singolo evento nazionale e di ospitalità per i partecipanti alle gare.

Alle Finali nazionali che assegnano un titolo parteciperà una squadra o un numero di atleti per regione a titolo gratuito, cioè senza obbligo di tassa di iscrizione, essi saranno i vincitori del titolo regionale o qualora questo non

fosse stato assegnato, saranno i Comitati Regionali ad indicare quali squadre o quali atleti parteciperanno.

Eventuali “wild cards” saranno assegnate secondo modalità da definire, per eventuali posti vacanti.

I regolamenti e le modalità di svolgimento delle gare faranno riferimento a quelli delle relative Federazioni o dei Publisher con i quali Federesports cercherà di sottoscrivere convenzioni.

Tutte le finali avranno, possibilmente, una sede itinerante per favorire lo sviluppo della disciplina e delle attività dell’Ente in maniera equa su tutto il territorio nazionale.

- **EVENTI REGIONALI.** Gli eventi di carattere regionale e i campionati regionali saranno organizzati autonomamente dai Comitati Regionali in collaborazione con società regolarmente affiliate a FEDERESPORTS per l’anno in corso. I Campionati Regionali e gli eventi regionali assegneranno il titolo di Campione Regionale di ogni disciplina e daranno diritto ai vincitori di partecipare ad eventuali gare per l’assegnazione di titolo di Campione Nazionale. L’onere finanziario degli eventi regionali è totalmente a carico dei Comitati organizzatori locali i quali decideranno in autonomia se predisporre o meno una tassa di iscrizione e di determinarne l’ammontare. Agli eventi regionali potranno partecipare, se invitate, anche società regolarmente affiliate per l’anno in corso provenienti da altre regioni, le quali non potranno però fregiarsi del titolo Regionale.
- **EVENTI PROVINCIALI.** Come per le gare Regionali, anche quelle Provinciali saranno organizzate dai Comitati locali che se ne assumeranno l’onere organizzativo secondo le stesse modalità.
- **EVENTI INTERNAZIONALI.** Potranno essere organizzati dalle società regolarmente affiliate a Federesports, eventi o gare di carattere internazionale e cioè con atleti partecipanti anche da altre nazioni, appartenenti ad associazioni convenzionate con Federesports. La partecipazione di atleti e/o associazioni non convenzionate dovrà essere autorizzata preventivamente dal “Segretario Nazionale”. Queste gare assegneranno titoli che non hanno valore ufficiale internazionale. Questo tipo di evento, se considerato di particolare valenza sportiva, sociale o culturale, potrà essere sostenuto economicamente dal Comitato Nazionale. Il Comitato organizzatore dovrà essere valutato ed approvato da FEDERESPORTS ed eventuali preventivi di spesa o di budget dovranno essere visionati in anticipo.

NORME E REGOLAMENTI SULLA FORMAZIONE NAZIONALE E

SUGLI ALBI TECNICI E DIRIGENZIALI

Art.1 FIGURE E LIVELLI.

Facendo riferimento alle norme che lo compongono lo Statuto ed il Regolamento Organico di FEDERESPORTS, si ritiene che la Formazione dei Dirigenti e dei Tecnici è lo strumento indispensabile per lo sviluppo associativo e la crescita in termini qualitativi di Federesports. Questo regolamento ne definisce le figure, le procedure, i contenuti, le modalità organizzative e le responsabilità.

Art.2 DIRIGENTI.

In FEDERESPORTS sono definiti “dirigenti” tutti coloro i quali:

- Sono definiti “dirigenti” dal tesseramento FEDERESPORTS
- Sono componenti degli organismi dirigenti che lo Statuto prevede.
- Sono componenti degli organismi direttivi dei sodalizi associati.
- Hanno mansioni progettuali, organizzative e gestionali nella diffusione dell’attività di FEDERESPORTS a tutti i livelli.
- Si occupano dell’organizzazione delle strutture nazionali e locali, della promozione e della gestione di risorse umane all’interno dell’Ente, della divulgazione dei progetti, del coordinamento delle attività e della diffusione della filosofia associativa di FEDERESPORTS

La figura del dirigente in FEDERESPORTS si intende a livello Nazionale, Regionale, Provinciale e di Società.

La formazione sarà organizzata dal Comitato Nazionale e potrà avere carattere sia Regionale che Interregionale.

Saranno definiti dirigenti tutti coloro che parteciperanno ai corsi indipendentemente dal loro specifico ambito di attività.

Gli argomenti che saranno trattati nei corsi per dirigenti riguarderanno le seguenti aree:

- Organizzazione e gestione dell'attività sportiva e dei Comitati.
- Progetti, obiettivi e budget nell'organizzazione degli eventi sportivi.
- Management nel lavoro d'ufficio relativo all'organizzazione sportiva.
- Fundraising. Reperimento risorse per l'attività sportiva e sponsorizzazioni.
- Comunicazione e Pubbliche Relazioni.
- Il settore del No Profit.
- Qualità dell'Associazione e Servizi agli Associati.
- Pari opportunità nello Sport e Sport per soggetti Diversamente Abili.
- Legislazione, Diritto Sportivo e Normative dello Sport. Rapporti col C.O.N.I.
- Normative e consulenza in materia fiscale.
- Progettazione e Gestione degli Impianti Sportivi.
- Organizzazione di Grandi Eventi e Grandi Manifestazioni.
- Proposte di attività sportive e motorie in relazione all'ambiente.
- Congruenza tra le attività organizzate e la filosofia dell'Ente.

Art.3 GIUDICI, ARBITRI, CRONOMETRISTI (UFFICIALI DI GARA).

Le figure che saranno determinate da questo tipo di formazione si intendono riferite esclusivamente alle attività dell'Ente, salvo diverse convenzioni da definire.

Tali figure consentiranno il regolare svolgimento delle attività sportive di FEDERESPORTS e l'organizzazione dei corsi sarà suddivisa nei seguenti termini:

- 3.a) livello Provinciale
- 3.b) livello Regionale
- 3.c) livello Nazionale

Art.4 TECNICI, INSEGNANTI, EDUCATORI.

Per quello che concerne tutta l'attività di FEDERESPORTS saranno previste le seguenti figure:

- 4.a) tecnici, insegnanti, educatori
- 4.b) formatori regionali
- 4.c) docenti nazionali

Con i termini di “**tecnici, insegnanti, educatori**” si intendono tutte quelle figure che nella promozione dello sport svolgono un’attività educativa di base (operatori, allenatori, tecnici, maestri, animatori, tutor, etc.) per mezzo della diffusione della teoria, della pratica e della didattica dell’attività sportiva e saranno previsti vari livelli a seconda delle discipline.

La figura del **formatore regionale** comprende tutte quelle figure di tipo “4a” che per comprovata esperienza o per ricchezza di percorso formativo svolgono funzione di docente o aiuto docente nella formazione di figure di tipo “4a”.

La qualifica di **formatore regionale** sarà rilasciata dal Comitato Regionale previa approvazione del “Segretario Nazionale” e dei “Comitati Tecnici di Settore”, e solo dopo aver preso visione di curriculum o documentazione che ne attestino il possesso dei requisiti richiesti.

Per **docenti nazionali** si intendono i **formatori regionali** che per comprovata esperienza o per ricchezza di percorso formativo svolgono funzione di docente o aiuto docente nella formazione di figure di tipo “4b”.

La qualifica di **docente nazionale** sarà rilasciata dal Comitato Nazionale previa approvazione del “Segretario Nazionale” e dei “Comitati Tecnici di Settore”, e solo dopo aver preso visione di curriculum o documentazione che ne attestino il possesso dei requisiti richiesti.

Art.5 AREE COMUNI DI FORMAZIONE.

Si intendono aree comuni di formazione, tutti quegli argomenti non legati in maniera specifica ad una data disciplina o ad un’attività; in particolare esse si riferiscono a:

- Identità Associativa.
- Teoria degli E-Sports.
- Protagonisti e modelli dello Sport in Italia.
- Interculturalità
- Didattica ed educazione dei soggetti.
- Pedagogia.
- Psicologia dello Sport.
- Pubbliche relazioni e comunicazione.
- Didattica e propedeutica delle attività motorie.
- Doping, salute e medicina sportiva.

- Primo soccorso.
- Child Protection. Corsi inerenti alla protezione dei minori.
- Teoria e metodologia dell'allenamento a tutti i livelli.
- Legislazione, diritto sportivo
- Sport e Fisco.
- Ambiente, Ecologia e Sostenibilità.
- Gestione e manutenzione degli impianti sportivi.

E' obbligatorio l'inserimento di argomenti di area comune di formazione per ogni corso organizzato nella percentuale stabilita nel successivo art.14. al fine di rendere omogeneo lo svolgimento di ogni corso all'interno dell'Ente.

Art.6 DOCENTI

Per la tenuta dei corsi sono coinvolti docenti interni o esterni a Federesports anche su base di tipo convenzionale.

Possono essere utilizzate anche agenzie formative con una particolare esperienza nel settore della formazione e con competenze specifiche alle materie trattate non contemplate nelle convenzioni nazionali, previa convenzione tra i Comitati locali e docenti esterni.

I corsi inerenti al solo associazionismo di FEDERESPORTS ed alla relativa identità dichiarata nella propria "mission" , possono solo essere utilizzati solamente docenti interni a FEDERESPORTS.

Art.7 PIANI ANNUALI E BISOGNI FORMATIVI

In riferimento agli articoli 3 e 4 di questo regolamento, l'indagine e la definizione dei piani annuali e dei bisogni formativi avranno come riferimento:

- Il livello territoriale/provinciale per le figure di tipo A.
- Il livello regionale per le figure di tipo A (qualora il territoriale/provinciale non fosse in grado di farvi fronte) e per le figure di tipo B.
- Il livello nazionale per le figure di tipo B (qualora il regionale non fosse in grado di farvi fronte) e per le figure di tipo C.

La formazione organizzata a livello territoriale/provinciale ed a livello regionale dovrà in ogni caso far parte del Piano Annuale predisposto dal Comitato Regionale; il piano dovrà percepire e seguire gli orientamenti formativi ed i contenuti espressi da FEDERESPORTS a livello nazionale.

I Comitati Regionali, al fine che sia garantita la formazione sul proprio territorio, possono utilizzare strumenti operativi autonomi, idonei ad attuare il presente regolamento, previa autorizzazione da parte del "Segretario Nazionale".

Per le nuove attività e per le attività in via di sperimentazione, la competenza formativa a tutti i livelli è demandata al centro nazionale il quale deve monitorare ed eventualmente fornire dei "tutor" per il corretto svolgimento della formazione.

La responsabilità sul controllo della qualità tecnica ed organizzativa della formazione, sulle verifiche, sull'utilizzo corretto del marchio, sulla comprovata qualità dei docenti, sui temi trattati durante i corsi e sui metodi utilizzati, è deputata al Comitato Regionale (con riferimento specifico ai suoi territori) ed in ultima insindacabile competenza al Comitato Nazionale, il quale vigila ovviamente su tutte le iniziative formative nazionali.

Il Comitato Nazionale definirà in accordo con i Comitati locali i costi di partecipazione ai corsi e le relative modalità di attuazione.

Art.8 ACCESSO AI CORSI

In relazione alle figure descritte negli articoli 2 e 3 del presente regolamento, per i corsi organizzati su base territoriale/provinciale i requisiti di accesso sono gli stessi che servono per ottenere la qualifica di socio previsti dallo Statuto di FEDERESPORTS.

Per i corsi organizzati su base regionale e nazionale, oltre a quanto previsto dal comma precedente, è necessario di norma il diploma di scuola media inferiore per i nati fino al 31/12/1965; per i nati dal 01/01/1966 è obbligatorio il diploma di scuola media superiore.

FEDERESPORTS riconosce, inoltre, come titoli di studio il diploma dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica, la laurea in Scienze Motorie, i titoli equivalenti (comunitari ed extracomunitari) ed i relativi corsi di studi.

FEDERESPORTS si riserva la facoltà di richiedere ulteriori requisiti oppure altri titoli di studio per l'accesso preferenziale ai corsi, con riferimento alla specificità del corso stesso e coerentemente alle tematiche trattate.

Art.9 ATTESTAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO

A tutti i partecipanti ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati da FEDERESPORTS per le diverse figure e i diversi livelli, verrà rilasciato dal Centro Nazionale un attestato apposito di frequenza.

Per il rilascio di suddetti attestati, condizione necessaria sarà il rispetto di quanto previsto all'articolo 14 di questo regolamento; inoltre al fine di far acquisire la qualifica di formazione ed il conseguente inserimento nell'albo nazionale dei tecnici e dei dirigenti, sarà necessario avvalersi di una tessera Tecnico/Dirigente/Ufficiale di Gara. Il costo della tessera Tecnico/Dirigente/Ufficiale di Gara e l'iscrizione all'albo sarà definito annualmente dal Centro Nazionale.

Art.10 RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE

Ai diplomati ISEF, ai laureati in Scienze Motorie (o titoli equivalenti), nonché ai Tecnici Sportivi delle Federazioni, nelle sole discipline previste dal loro piano di studi, verrà riconosciuta la qualifica di cui al punto 4.a dell'articolo 4.

Il riconoscimento di formazione avviene anche nel caso in cui questo sia specificatamente previsto da convenzioni in atto da parte di FEDERESPORTS con Federazioni Nazionali, Associazioni Sportive Nazionali di riferimento ed altri Enti di Promozione.

Vi sarà riconoscimento formativo anche per i corsi organizzati da Federesports nell'ambito dei programmi delle Istituzioni, compatibili con il suo piano di formazione e con i suoi regolamenti; ed inoltre per le convenzioni con Università, Agenzie Formative, Istituzioni, sviluppate in coerenza con la "mission" associativa di FEDERESPORTS.

Ad integrazione dei precedenti percorsi saranno richiesti ulteriori momenti di formazione sulle materie di area comune ed in particolare, sul progetto associativo, sugli aspetti pedagogici, psicologici, relazionali o su specifiche tematiche inerenti all'azione educativa.

Art.11 EVENTUALE RICONOSCIMENTO DI ALTRI CORSI

Per i corsi non organizzati dall' FEDERESPORTS il "Segretario Nazionale" si riserva di valutare qualità e compatibilità degli stessi con i piani di sviluppo e con l'identità associativa; a tal fine verranno coinvolte competenze presenti all'interno della

FEDERESPORTS stessa.

I coordinatori regionali della formazione dovranno trasmettere al coordinatore nazionale le richieste di riconoscimento a loro pervenute.

Art.12 AGGIORNAMENTI E NUOVA FORMAZIONE

Per le figure di cui all'art.3 e 4, è previsto il passaggio al livello successivo, previa partecipazione ai relativi corsi di aggiornamento riconosciuti o organizzati dai Comitati locali o Centro Nazionale nel rispetto dell'articolo 14.

I corsi di aggiornamento o di formazione specifica sono organizzati dai soli livelli regionali e nazionali preferibilmente con cadenza annuale ed in sintonia con i piani di sviluppo.

L'aggiornamento a livello territoriale deve essere comunque garantito.

Al fine del passaggio al livello successivo viene riconosciuta la partecipazione anche a corsi non organizzati da Federesports, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 11.

Art.13 OMOGENEITA' DELLA FORMAZIONE

In funzione della omogeneità dei percorsi formativi, gli organizzatori della formazione di cui al successivo articolo 15 dovranno attenersi al presente regolamento.

Il Centro Nazionale ed i Comitati locali dovranno uniformare i propri regolamenti sulla formazione, nonché i percorsi formativi e definire i contenuti della formazione specifica.

Questi dovranno inoltre:

- redigere i propri regolamenti formativi interni che prevedano uniformità al regolamento nazionale;
- individuare le figure tecniche che operano (o che necessitano) al Centro Nazionale o ai Comitati locali, nonché definirne il percorso formativo
- concordare con il “Segretario Nazionale” ogni possibile ed eventuale variazione al regolamento formativo.

Art.14 REQUISITI MINIMI

Al fine di rendere qualità ed omogeneità alla formazione FEDERESPORTS sul territorio nazionale sia sul piano organizzativo che su quello dei contenuti, sono stabiliti dei requisiti minimi di qualità a cui ci si dovrà attenere nella programmazione dei corsi.

Questi requisiti sono:

- 1) per le figure di cui all'articolo 2 ed all'articolo 4, relativamente al punto 4.a, ogni corso dovrà avere una durata minima di 32 ore, suddivisibili sulla base della struttura individuata per l'organizzazione del corso stesso;
- 2) per le figure di cui all'articolo 3 ogni corso dovrà avere una durata minima di 16 ore, indipendentemente dalla tipologia della figura e dal livello previsto per l'organizzazione del corso;
- 3) per le figure di cui all'articolo 4 relativamente al punto 4.b e 4.c, è necessario fare riferimento ad un percorso formativo che preveda come requisito di accesso anche una pluriennale, specifica e comprovata esperienza nell'ambito della materia trattata sul quale insediare rispettivamente 60 e 80 ore minime maturate in corsi pianificati, organizzati da FEDERESPORTS, o predisposti da altri enti riconosciuti (vedi articoli 11 e 12);
- 4) gli insegnamenti delle materie di area comune dovranno essere presenti nel programma dei corsi in misura consona, pari almeno al 20% delle ore previste;
- 5) dovranno essere utilizzati docenti secondo quanto stabilito dal precedente articolo 6;
- 6) ogni corso dovrà prevedere una verifica finale nella forma e nelle modalità ritenute congrue all'andamento del corso stesso;
- 7) ogni corso prevede forme di tirocinio, se ritenute necessarie, ai fini didattici;
- 8) le ore relative alle verifiche nonché quelle relative ai tirocini sono da considerarsi al di fuori dei minimi previsti ai punti 1, 2, 3, del presente articolo.

Art. 15 DELEGATO REGIONALE ALLA FORMAZIONE

Sarà istituita la figura del Delegato Regionale alla Formazione (DRF); la sua Individuazione deve essere in sintonia con il precedente Articolo 7 di questo Regolamento. Il suo intervento è previsto in ambito di Regionale al fine di:

- assumere la responsabilità decentrata sugli aspetti formativi;
- progettare e pianificare l'azione della formazione sul territorio;
- predisporre i piani annuali sui vari livelli;
- organizzare la formazione sul territorio;

- attuare i requisiti minimi di qualità;
- sperimentare e divulgare specifiche esperienze di formazione;
- elaborare la struttura formativa dei vari moduli;
- diffondere piani, moduli, modelli, sperimentazioni e progetti formativi;

Sarà, altresì, istituita la Consulta dei Delegati Regionali alla Formazione di cui ne faranno parte tutti i Componenti delle varie regioni.

La Consulta sarà coordinata dal “Segretario Nazionale”, e dovrà riunirsi almeno 2 (due) volte all’anno, prima dell’inizio e della conclusione di ogni anno sportivo.

Art. 16 ALBO DEI TECNICI, DIRIGENTI E UFFICIALI DI GARA

Sarà istituito l'Albo dei Tecnici, dei Dirigenti e degli ufficiali di gara di Federesports; l’Albo sarà elemento di riconoscimento della qualità formativa e dell'aggiornamento dei tecnici/dirigenti/ufficiali di gara che operano all'interno di Federesports a tutti i livelli, nonché elemento di tutela del socio sulla qualità della proposta associativa.

L'iscrizione all'elenco è automatica per tutti coloro che risultino:

- in possesso della relativa tessera rilasciato da Federesports ;
- formati nel rispetto del presente Regolamento;
- che certificheranno annualmente il rinnovo del tesseramento e la regolare frequentazione dei corsi di aggiornamento previsti (almeno uno ogni due anni), nonché la partecipazione ad ulteriori corsi di formazione, approfondimento e specializzazione.

L'Albo sarà tenuto a livello Nazionale.

Art. 17 ESCLUSIONE DAGLI ALBI

Per le figure di cui all’articolo 2,3,4 di questo regolamento, l’esclusione dall’Albo avverrà per le seguenti motivazioni:

- recesso;
- mancato pagamento e rinnovo della tessera associativa;
- l’inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dagli atti emanati dagli Organi dell’Ente, e/o di quelle assunte nei confronti di terzi per conto di Federesports;

- il verificarsi di gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- scomparsa.

Art. 18 RIPRISTINO DEL PERCORSO FORMATIVO

Il percorso di formazione eventualmente interrotto, salvo i casi di esclusione, può essere ripreso in qualsiasi momento, purché per l'anno formativo in corso e nel rispetto dei programmi delle attività, il soggetto ripristini il proprio cartellino tecnico. A tal fine il Centro Nazionale dovrà attivare eventuali verifiche, prima di darne l'approvazione.

Art. 19 NORMA FINALE

Per tutti i casi non previsti da questo Regolamento, si farà riferimento alle normative presenti nello Statuto, nel Regolamento Organico e nel Regolamento di Giustizia di FEDERESPORTS, **nonché, nelle more dell'approvazione di questi ultimi, alle delibere del Consiglio Nazionale aventi portata generale.**